

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL **13 MARZO 1985**

N. 19 dell' O. d. G.

N. 844 Reg. deliberazioni

OGGETTO: LEGGE REGIONALE " Disciplina del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico".

L'anno millenovecento ottantacinque il giorno tredici del mese di marzo alle ore 10,00 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone
vice presidenti i sigg. Antonio Somma-Avv. Pasquale Ciuffreda
consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine-Avv. Giuseppe Martellotta
e con l'assistenza:
- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Renato Guaccero
- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	h		26) FORTUNATO Loris	h	
2) AFFATATO Giuseppe	h		27) LIA Cesare Augusto	h	
3) ANNESE Mario	h		28) MARROCCOLI Tommaso	h	
4) APRILE Brizio Leonardo	h		29) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
5) AUGELLI Raffaele	h		30) MONFREDI Angelo	h	
6) BELLIFEMINE Domenico	h		31) MOREA Leonardo	h	
7) BELLOMO Michele	h		32) NOTARNICOLA Vito		h
8) BINETTI Vincenzo	h		33) PAOLUCCI Roberto	h	
9) BORGIA Francesco	h		34) PIACQUADIO Antonio	h	
10) BORTONE Giorgio	h		35) PICCIGALLO Benito	h	
11) CALVARIO Pasquale	h		36) SIMONE MAURO	h	
12) CAPOZZA Emanuele	h		RICCIONE FRANCESCO	h	
13) CARAMIA Giuseppina	h		37) RICCIATO Antonio		h
14) CARELLA Domenico		h	38) RIZZO Marcello	h	
15) CASSANO Michele	h		39) ROSSI Angelo	h	
16) CASTELLANETA Giuseppe	h		40) SALA Paolo	h	
17) CIUFFREDA Pasquale	h		41) SILVESTRI Francesco	h	
18) COLASANTO Giuseppe	h		42) SINISI Rachele	h	
19) COLONNA Giuseppe	h		43) SOMMA Antonio	h	
20) CONTE Giuseppe	h		44) TARRICONE Luigi	h	
21) CONVERTINO Cosimo	h		45) TRAVERSA Roberto		h
22) DELL'AQUILA Antonio	h		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	h	
23) DI GIOIA Pasquale	h		47) TROCCOLI Francesco	h	
24) DI GIUSEPPE Cosimo	h		48) VENTURA Antonio	h	
25) FITTO SALVATORE	h		49) VESSIA Onofrio	h	
			50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del sig. ~~Presidente~~, il quale informa l'Assemblea che diciannovesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Disciplina del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico".

Dà la parola al Presidente della V. Commissione consiliare permanente, cons. Vessia, il quale svolge la relazione.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

A unanimità di voti, espressi ed accertati peralzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, il disegno di legge "Disciplina del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE:

" Disciplina del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

ART. 1

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (C.R.I.A.) in relazione specifica ai compiti di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, al D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, nonché per le funzioni amministrative trasferite dall'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

(approvato all'unanimità)

ART. 2

1. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico:

- a) esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento specie atmosferico e acustico e di ricaduta di piogge acide;
- b) esprime parere, se richiesto, sui provvedimenti di competenza degli enti locali e territoriali.

2. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico propone alla Giunta ed al Consiglio regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza di fenomeni aventi influenza sull'inquinamento atmosferico, acustico e, in particolare, rivolta a:

- 1) promuovere studi, ricerche ed iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico ed acustico;

2

**Consiglio Regionale
della Puglia**

- 2) promuovere studi, ricerche ed iniziative atti a predisporre piani regionali per il miglioramento progressivo e di conservazione della qualità dell'aria, anche attraverso consultazioni di soggetti pubblici e privati interessati all'esecuzione, nonché per il rilevamento della qualità dell'aria nell'ambito della Regione.

(approvato all'unanimità)

ART. 3

1. Nell'ambito della Regione Puglia, le norme, i principi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n.615 e al D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, sono estesi a tutti gli stabilimenti ivi indicati, anche nei Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino assegnati ad alcuna delle zone di controllo previste dall'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

(approvato all'unanimità)

ART. 4

1. La Giunta regionale, su conforme motivato parere del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, può assoggettare al regime di controllo di cui alle disposizioni citate al precedente art. 3 anche stabilimenti destinati ad attività artigianali, commerciali e di servizi che diano luogo ad emissioni nell'atmosfera di sostanza di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni privati o pubblici.

2. Il parere contrario della Giunta regionale deve essere moti
vato.

(approvato all'unanimità)

ART. 5

1. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico,
nominato dalla Giunta regionale, è composto :

- dal Presidente della Giunta regionale o, per delega, dall'Asses
sore all'Ecologia;
- dal Capo dell'Ispettorato Compartimentale Motorizzazione Civile,
o suo delegato;
- dall'Ispettore regionale, o suo delegato, dei Servizi Antincen-
dio e della Protezione Civile;
- dai Direttori medico-micrografico e chimico del laboratorio di
igiene e profilassi del capoluogo della Regione o, allorchè isti
tuiti, dei servizi multizonali di prevenzione;
- da un rappresentante dell'A.N.C.I. regionale e, in mancanza, dal
Sindaco del capoluogo della Regione o suo delegato;
- da un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali regionali
maggiormente rappresentative;
- da un esperto medico;
- da un esperto meteorologo;
- da un esperto di impiantistica industriale;
- da un esperto di impiantistica chimica;
- da un esperto in acustica, con particolare competenza nel campo
dell'inquinamento da rumore;
- dal Dirigente dell'Ispettorato regionale del Lavoro o suo delega
to.

2. Di volta in volta, possono essere convocati esperti per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento delle UU.SS.LL., in relazione alle zone eventualmente interessate da fenomeni inquinanti.

3. Alla seduta del Comitato, su invito del Presidente, può partecipare, altresì, un rappresentante dell'Organizzazione imprenditoriale regionale del settore cui appartiene l'azienda interessata.

4. I membri del Comitato restano in carico cinque anni e possono essere riconfermati.

5. Le funzioni di segretario del C.R.I.A. sono espletate da un funzionario regionale del Settore Ecologia di livello non inferiore all'VIII.

6. Ai componenti del comitato spetta il compenso ed il trattamento economico di missione, nella misura stabilita dalla legge regionale 9 maggio 1984, n. 25.

7. I membri che, senza giustificazione, rimangono assenti per tre riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti dalla carica.

8. Per la sostituzione di un membro, in caso di rinuncia o di qualsiasi altra causa, provvede la Giunta regionale.

9. Per il funzionamento, il Comitato si avvale di personale in servizio presso il settore Ecologia e nei settori Sanità, Risorse Naturali, Urbanistica e Agricoltura, i cui coordinatori sono invitati ad assistere alle sedute del C.R.I.A..

(approvato all'unanimità)

ART. 6

1. Per l'esame e lo studio di problemi specifici, il Comitato può organizzarsi in gruppi di lavoro.

2. Il Comitato, qualora lo ritenga necessario, può richiedere alla Giunta regionale di avvalersi della collaborazione di Enti, Istituti specializzati ed esperti, ai sensi della L.R. 12 agosto 1981, n. 45.

(approvato all'unanimità)

ART. 7

1. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessati agli affari posti all'ordine del giorno.

2. Gli Enti di cui al comma precedente possono farsi rappresentare o essere coadiuvati da esperti di loro fiducia.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in seconda convocazione, di non meno di sette componenti con diritto di voto; devono in ogni caso essere presenti due funzionari pubblici e due esperti.

4. I pareri sono validi se adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

(approvato all'unanimità)

6

**Consiglio Regionale
della Puglia**

ART. 8

1. Alla fine di ogni anno, l'Assessorato competente, per tramite della Giunta regionale, trasmette al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte, nonché il programma per l'anno successivo.

(approvato all'unanimità)

ART. 9

1. Per la necessaria e coordinata programmazione degli interventi ed unità d'indirizzo, il C.R.I.A., così come le Commissioni di cui all'art. 90 del D.P.R. 13 febbraio 1984, n. 185 e all'art. 39 del D.P.R. 10 giugno 1965, n. 685, sono ritenuti autonomi Comitati di settore del centro regionale controllo ambiente di cui al la L.R. 21 maggio 1975, n. 42.

(approvato all'unanimità)

ART. 10

1. Il Comitato di cui al precedente art. 1 deve essere costituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

(approvato all'unanimità)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

ART. 11

1. La L.R. n. 26 del 20 marzo 1975 " Finanziamento delle
spese di organizzazione e funzionamento del C.R.I.A.P. ", è
abrogata.

(approvato all'unanimità)

ART. 12

1. Alle spese di funzionamento del Comitato valutate in li
re 1.000.000.000, si fa fronte, per l'anno 1985, con il finanzia
mento di cui al Cap. 010420, in termini di competenza e di cassa,
del bilancio di previsione 1985.

2. Per gli anni successivi, si farà fronte con i capitoli
dei corrispondenti bilanci di previsione.

(approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to(Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to(Dott. Guaccero)